



## Informative e news per la clientela di Studio

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **OGGETTO: IVA AFFERENTE LE FATTURE D'ACQUISTO 2017 : CAOS DETRAZIONE.**

Gentile cliente,

la presente circolare ha lo scopo di portarla a conoscenza delle modifiche introdotte dal **D.L. n. 50/2017, il quale ha modificato i termini per l'esercizio della detrazione IVA sulle operazioni di acquisto.**

In particolare, la Manovra Correttiva ha modificato l'art. 19 del DPR 633/72, che disciplina i termini entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'I.V.A. sugli acquisti, prevedendo che il diritto alla stessa vada inderogabilmente esercitato **entro la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** e non più entro la dichiarazione relativa al 2° anno successivo come previsto in precedenza.

Parimenti, il documento va annotato sul registro IVA degli acquisti al massimo **“entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”** (così l'art. 25 co. 1 del DPR 633/72, come modificato dal DL 50/2017).

Si ricorda che, per quanto concerne l'IVA, la registrazione del documento costituisce il presupposto per esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta attribuita in rivalsa ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'IVA è esigibile, ossia quando l'operazione si considera effettuata ai fini Iva, e quindi:

- per le cessioni di beni, al momento della consegna o spedizione, oppure anteriormente se a tale data è emessa fattura, pagato in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all'importo fatturato o pagato;
- per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo, o anteriormente se sia stata emessa la fattura o pagato un acconto, limitatamente all'importo fatturato o pagato.

Ebbene, la modifica in commento ha generato notevoli incertezze e preoccupazioni da parte di professionisti, imprese e contribuenti e ciò in quanto le nuove regole sulla detrazione Iva non possono che avere ovvie ricadute dal punto di vista operativo, soprattutto sulle operazioni di fine anno.

**È opportuno allora fare un po' di chiarezza.**

In concreto la questione riguarda i contribuenti che liquidano l'Iva mensilmente, a debito nel mese di dicembre, con particolare riferimento alle fatture passive del 2017, che queste ultime potranno ricevere nel corso del 2018. Al momento nessun problema sussiste per i contribuenti che liquidano l'Iva trimestralmente per i quali il termine per il versamento dell'Imposta relativa all'ultimo trimestre del 2017 scadrà il 16 marzo 2018, o per i contribuenti mensili che hanno chiuso il mese di dicembre a credito i quali non faranno altro che incrementare il proprio credito annuale.

Si consideri ad esempio una fattura relativa a merce consegnata a dicembre 2017.

Se la fattura è pervenuta al contribuente entro il 16 gennaio 2018 (termine ultimo per il versamento dell'Iva risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre) ed è stata annotata nei registri Iva entro il medesimo termine, non vi sono problemi. Infatti, nonostante la registrazione sia stata effettuata nel nuovo anno, il contribuente potrà conservare il suo diritto alla detrazione dell'Iva nel periodo di liquidazione afferente dicembre 2017.

Poniamo, invece, il caso in cui la fattura perviene al contribuente mensile in data successiva al 16 gennaio 2018.

**Se il documento è pervenuto al contribuente dopo tale data il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al massimo entro il 30 aprile 2018 (termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2017).**

Pertanto, se il contribuente riceve la fattura tra il 17 gennaio ed il 30 aprile 2018 dovrà includere la relativa Iva nella dichiarazione Iva annuale, con l'effetto che l'Iva a credito della citata fattura concorrerà alla formazione di un credito d'imposta.

**Tale credito potrà essere utilizzato dal contribuente in compensazione orizzontale o verticale.**

È bene sottolineare che, quest'ultimo caso, non implica necessariamente che il recupero del tributo debba essere differito alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, in quanto tale credito potrà essere utilizzato dal contribuente sin da subito, appunto, **in compensazione verticale.**

**Il contribuente potrà, infatti, scomputare il credito dell'anno d'imposta precedente (2017), che risulterà dalla dichiarazione annuale, già nella prima liquidazione periodica relativa al 2018.**

Quindi, ad esempio, la fattura 2017 ricevuta il 17 gennaio 2018 potrà essere dedotta già nella liquidazione Iva relativa al mese di gennaio 2018, **non però come Iva detraibile di tale mese ma quale credito dell'anno precedente.**

La presentazione della dichiarazione sarà invece necessaria se il contribuente vuole utilizzare il credito in F24 **in compensazione orizzontale.**

In questi casi, il contribuente che riceve la fattura dopo il 16 gennaio 2018 deve necessariamente presentare la dichiarazione ai fini dell'utilizzo del credito in F24.

Però la presentazione della dichiarazione Iva in data antecedente al 30 aprile 2018 induce ulteriori riflessioni. Infatti, se dopo la presentazione della dichiarazione (ma prima del 30 aprile 2018) dovessero pervenire al contribuente ulteriori fatture 2017, quest'ultimo dovrà necessariamente presentare una dichiarazione Iva correttiva nei termini (entro il 30 aprile 2018), per poter recuperare anche l'Iva relativa alle medesime. Ciò inevitabilmente potrebbe indurre i contribuenti ad allungare i tempi di presentazione della dichiarazione Iva fino all'ultimo giorno disponibile (30 aprile), al fine di inserire quante più fatture 2017 "tardive" possibili nella medesima, per non perdere irrimediabilmente il diritto alla detrazione. Si ricorda, infatti, che scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno **in cui il diritto alla detrazione è sorto quest'ultimo non potrà più essere esercitato.**

Alla luce di quanto esposto, a parere di chi scrive, il vero problema della modifica normativa in commento, non riguarda le modalità operative per il recupero del credito d'imposta, ma, a ben vedere, riguarda principalmente l'innegabile compressione del periodo di tempo entro il quale il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione, e ciò in pieno contrasto con il diritto comunitario.

**Si pone l'attenzione sul fatto che la presente Circolare ha particolare rilevanza in quanto la prima scadenza in cui applicare le nuove modalità è quella del mese in corso.**

STUDIO MURDOCCA

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....* 